

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 513

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale

(Parere ai sensi degli articoli 2, commi 3 e 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 ottobre 2012)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D319/12


Roma, 3 ottobre 2012

Sen.
Renato Giuseppe Schifani
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale ai sensi degli articoli 2, comma 7 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012.

Con i migliori saluti.


Prof. Dino Piero Giarda

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della medesima legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 2 della citata legge 42 del 2009, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi, criteri direttivi e con la medesima procedura, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 2. In base a tale procedura, sullo schema devono essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ed i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della citata legge 42, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Attesa, poi, la peculiarità della disciplina in esame, è prevista l'acquisizione dei pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Lo schema del decreto legislativo è composto da due articoli.

L'articolo 1 è suddiviso in tre commi.

In particolare, il comma 2 dello schema di decreto legislativo in esame reca una modifica dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale modifica si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale comma dispone che le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 2 stabilisce la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In tal modo, viene fugato qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.L.R.)
(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La prescrizione di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.

La modifica recata dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame è volta a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 e la citata disciplina generale in materia di Patto territoriale di stabilità. Viene introdotto quindi espressamente il riferimento normativo relativo al Patto territoriale sopraindicato, omissis nel decreto legislativo n. 61 del 2012, al fine di rendere chiara la partecipazione della Regione Lazio in concorso con Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'abrogazione prevista dal comma 3 dell'art. 1 dello schema normativo è volta ad eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

La criticità rilevata è quindi direttamente connessa all'esigenza di un intervento di chiarificazione normativa in coerenza con il quadro ordinamentale ed i suoi sviluppi normativi.

L'articolo 2 dello schema normativo in esame stabilisce, altresì, la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il provvedimento legislativo ha il precipuo fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, di apportare correzioni, integrazioni all'attuale formulazione della disposizione di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, nonché di stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Le modifiche apportate con il provvedimento in esame al decreto legislativo n. 61 del 2012 costituiscono interventi volti a chiarire il pieno coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa vigente concernente il Patto di stabilità territoriale, ponendosi quindi in sostanziale coerenza con le finalità di base del decreto legislativo oggetto di intervento di coordinamento normativo. Il provvedimento mira altresì a stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le amministrazioni statali e gli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Come previsto dalle disposizioni di delega, l'intervento regolatorio sarà sottoposto alla Conferenza unificata per l'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È stato assicurato il confronto con gli enti interessati attraverso lo svolgimento di tavoli tecnici con rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento non è praticabile, in quanto si riproporrebbero le esigenze di chiarimento normativo per coerenza ordinamentale.

L'intervento regolatorio è indispensabile, infatti, in quanto le disposizioni correttive e integrative, previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono necessarie al fine della rimodulazione del decreto legislativo indicato nel titolo con interventi che rendano chiaro il coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa concernente il Patto di stabilità territoriale. Inoltre si è reso necessario stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta del decreto legislativo è coerente con la legge delega (art. 2 comma 7 della legge n. 42 del 2009) che reca specifiche disposizioni in relazione alla natura dell'atto da adottarsi al fine di recare modifiche ai decreti legislativi attuativi. Nel merito, non sono state individuate soluzioni alternative, considerata l'esigenza di un intervento di chiarificazione con finalità specifiche di coordinamento ordinamentale.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Si è proceduto all'analisi delle procedure attuative, considerando la finalità di delineare modifiche di chiarimento e coordinamento normativo per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'azione normativa nonché dell'azione fiscale e finanziaria, previsti dall'ordinamento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

L'opzione prescelta non presenta svantaggi. Vantaggi evidenti per i destinatari derivano dal chiarimento normativo operato.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Come riferito, non sono emerse condizioni per comparazione di opzioni alternative d'intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le attuali strutture amministrative incaricate di dare attuazione all'intervento regolatorio sono in grado di adempiere immediatamente, essendo adeguate in termini di professionalità e risorse umane, strumentali e finanziarie.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si rilevano incidenze sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I livelli territoriali di governo specificamente coinvolti sono la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale nonché le Amministrazioni statali competenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

L'intervento regolatorio non prevede alcuna azione di pubblicità ulteriore a quella prevista ordinariamente dalla disciplina vigente per gli atti normativi.

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Saranno applicati gli strumenti ordinariamente disponibili da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative, per gli atti di competenza.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

L'art. 2, comma 7, della summenzionata legge delega n. 42 del 2009, consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto principale e risulta esercitabile nuovamente, qualora l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo correttivo evidenzia la necessità di un ulteriore perfezionamento.

L'Amministrazione proponente provvederà a predisporre, con cadenza biennale, la prescritta valutazione dell'impatto della regolazione introdotta dal presente intervento regolatorio, in cui verrà presa prioritariamente in esame l'attuazione degli obiettivi di snellimento e efficientamento dell'azione pubblica, secondo il chiarimento delle procedure attuative delineato dal presente intervento e valutando gli effetti indotti direttamente o indirettamente dall'intervento stesso, anche ai fini dell'esame di condizioni per eventuali ulteriori iniziative.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo correttivo in esame apporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, attuativo della legge summenzionata.

La modifica recata al comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo in esame, si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'abrogazione del comma 3 dell'art. 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, contenuta al comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame, è volta ad eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

L'articolo 2 dello schema normativo in esame stabilisce, altresì, la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina che regola l'assetto vigente negli ambiti in cui interviene il provvedimento in oggetto, per quanto riguarda l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, è contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della citata legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma Capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Il provvedimento richiama, inoltre, la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 al fine di assicurarne il coordinamento con la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità tra Roma Capitale e Governo.

Infine il provvedimento prevede, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prosecuzione della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme contenute nell'articolo 1 dello schema normativo incidono sul decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale".

La norma contenuta all'art. 2 stabilisce, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prosecuzione della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento correttivo in esame è pienamente compatibile con i principi costituzionali, con particolare riguardo alla delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'intervento effettuato ai sensi della specifica previsione contenuta nella legge delega, che consente modifiche ai decreti legislativi attuativi nei tre anni successivi all'adozione degli stessi, non comporta la riapertura della delega.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con le norme contenute negli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. E' compatibile altresì con l'articolo 114 della Costituzione in base al quale la disciplina riguardante l'ordinamento di Roma Capitale è regolata con legge dello Stato. Sul provvedimento inoltre dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza unificata e attesa, poi, la

peculiarità della disciplina in esame, è prevista l'acquisizione dei pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il decreto legislativo si muove nell'alveo della consolidata giurisprudenza costituzionale. Non si ravvisano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo non incide sulla disciplina vigente in materia di obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, utilizzata secondo le prescritte modalità.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo prevede espressamente l'abrogazione del comma 3, dell'art. 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene all'articolo 2, comma 7, la delega ad adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.



Ministero

dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/58/FIN/15961

Roma,

7 NOV. 2012

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S B D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.
Relazione Tecnica al decreto correttivo di Roma Capitale.

Con riferimento al provvedimento in oggetto si invia, per il seguito di competenza, la prevista relazione tecnica, debitamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

IL CAPO DELL'UFFICIO



699
5

SE
FM

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

Roma,

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. Nr. 0094758
Rif. Prot. Entrata Nr. 0094757
Allegati: vari
Risposta a Nota del:

OGGETTO: Relazione Tecnica al decreto correttivo di Roma Capitale – Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si segnala che lo scrivente ha già comunicato il nulla osta con l'unità nota n. 49969 del 12 giugno 2012, relativamente alla relazione tecnica, pervenuta per le vie brevi, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfio

UP

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO <i>Ufficio Legislativo - Economia</i>
7 MAG. 2012
Prot. N° 15959

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, nonché dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. Ciò in quanto l'art. 2, comma 7, della citata legge consente l'adozione di provvedimenti correttivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 61 del 2012, con il correttivo in esame, sono volte sostanzialmente a:

- salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- prevedere disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La neutralità finanziaria per la finanza pubblica è altresì garantita dal dettato dell'articolo 28 della legge delega n. 42 del 2009.


La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2012, N. 61, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, IN MATERIA DI ORDINAMENTO DI ROMA CAPITALE", AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 7, E 24 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del

Visti i pareri della competente Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del....., e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il, e del Senato della Repubblica, reso il

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)

1. Il presente decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.
2. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma può comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183."

3. Il comma 3 dell'articolo 12, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è abrogato.

ART. 2

(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma Capitale)

1. La gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si avvale, senza oneri, delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.



ROMA CAPITALE

RA/62126

Uffice

17 SET. 2012

il Sindaco

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici


e Legislativi

c.a. Capo Dipartimento

Pres. Claudio Zucchelli

OGGETTO : Schema di decreto legislativo recante: " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale".

In relazione alla richiesta di cui alla nota prot. n. 6055 DAGL/50183/10.3.4 del 25 giugno 2012, pari oggetto, si trasmette , l'Ordine del giorno, n. 503 del 14 settembre 2012 approvato all'unanimità dalla Commissione Roma Capitale, con il quale ha espresso - ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale - parere favorevole in merito allo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61



IL SINDACO

Giovanni Alemanno

Giovanni Alemanno

Ordine del giorno
del 14/09/2012.....

LA COMMISSIONE ROMA CAPITALE

Riunita per l'esame del parere da inviare al Governo in merito allo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n.61, concernente ulteriori disposizioni in attuazione dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale;

riscontrata la volontà del Governo di procedere all'integrazione della suddetta normativa speciale per la Capitale d'Italia,;

Valutata, inoltre, la necessità:

- 1) di prevedere il necessario raccordo normativo tra le disposizioni contenute dal comma 1 dell'art.1 del D.lgs. 61/2012 e quelle relative all'ultimo periodo del comma 1 dell'art.18 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ove si prevede l'abrogazione degli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009 n.42
- 2) di prevedere nell'ambito delle disposizioni contenute nell'articolo 3 del predetto D.lgs. 61/2012, una disciplina transitoria circa i programmi, e la loro eventuale rimodulazione, da adottarsi ai sensi della legge 396/90 dal momento che le relative norme sono state abrogate con il medesimo decreto

INVITA-E IMPEGNA

Il Sindaco di Roma Capitale a presentare in ogni forma che riterrà opportuna e adeguata presso il Governo, la Conferenza Unificata Stato-Regioni e la Commissione Parlamentare Bicamerale, il presente atto quale parere favorevole allo schema di decreto legislativo di modifica ed integrazione al secondo decreto di attuazione della riforma di Roma Capitale, nonché a proporre il raccordo normativo e l'inserimento della disciplina transitoria, sopra citati, nel medesimo decreto correttivo.

La Presidente della Regione Lazio

Prot. **420** /SG

Roma, **07 AGO. 2012**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi

Pres. Claudio Zucchelli

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale".

Riscontrando la vostra nota prot. 6055 DAGL/50183/10.3.4 del 25 giugno 2012, con la presente si esprime parere positivo, ai sensi dell'art. 24 comma 5 della legge n. 42 del 5 maggio 2009, con riferimento allo schema di decreto legislativo in oggetto.

Con i migliori saluti.

Renata Polverini




PROVINCIA
DI ROMA

Estratto dal verbale del Consiglio Provinciale del 20 settembre 2012

MOZIONE N. 506: presentata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari del 19/09/2012 avente ad oggetto:

“Presidenza del Consiglio dei Ministri – Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale”.”

Approvata dal Consiglio Provinciale nella seduta di prima convocazione del 20 settembre 2012, con il seguente esito di votazione:

Presenti	27
Votanti	27
Astenuti	/
Favorevoli	27
Contrari	/

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI

- gli artt. 114, comma 3, 117 e 119 della Costituzione;
- la L. 5/5/2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103) ed in particolare gli artt. 1 e 24, quest’ultimo modificato dall’art. 1, comma 21, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- i commi da 14 a 17 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.Lgs. 17/9/2010 n. 156 recante “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219);



comma dispone che le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

TANTO PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI ROMA
ESPRIME

avviso FAVOREVOLE – ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 della L. 42/20099 – in merito allo schema di Decreto Legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma Capitale”.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Repertorio atti n. 115/20 del 26 settembre 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 settembre 2012:

VISTO l'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla legge dello Stato di definire l'ordinamento della città di Roma in relazione alla sua veste di Capitale della Repubblica.

CONSIDERATO che, in attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega che trovano specificazione nello schema di decreto legislativo di cui trattasi.

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale;

VISTA la nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012, provvedimento che è stato inviato, il 3 agosto 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la con nota n. 7597 - DAGL/50183/10.3.4. dell'8 agosto 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il parere espresso dalla Regione Lazio che è stato inviato, il 10 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il parere del Sindaco di Roma capitale pervenuto il 17 settembre 2012 e inviato, in data 18 settembre 2012, alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTA la nota del 20 settembre 2012 con la quale l'ANCI ha chiesto la convocazione di una riunione, a livello tecnico, trasmettendo un documento (All.A) contenente una proposta di integrazione al testo in esame;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, il 24 settembre 2012 nel corso della quale:

- i rappresentanti dell'ANCI hanno illustrato la proposta di integrazione dello schema di decreto con la previsione di una disciplina transitoria sulla rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale della Repubblica già finanziati ai sensi della legge n. 396/1990; ciò in quanto l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2012 ha disposto l'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della citata legge n. 396 del 1990;

- i rappresentanti dell'UPI, nel consegnare il parere favorevole espresso dalla Provincia di Roma, hanno precisato di condividere la proposta dell'ANCI, richiamando l'attenzione del Governo affinché si possa procedere, nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, a definire un quadro stabile di finanziamento per i soggetti istituzionali coinvolti in vista della istituzione della città metropolitana;

- i rappresentanti delle Regioni hanno reso noto che, tenuto conto della ristrettezza dei tempi, non era stato possibile riunire il competente coordinamento interregionale tecnico, riservandosi di esprimere la propria posizione in sede politica dopo la riunione della Commissione affari istituzionali;

- i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate (Dipartimento per le riforme istituzionali e Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) hanno preso atto della proposta dell'ANCI in merito alla quale non hanno formulato rilievi;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento con la proposta integrativa già presentata in sede tecnica;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 concernente ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 maggio 2012, trasmesso con nota n. 7297 - DAGL/50183/10.3.4 del 31 luglio 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'integrazione contenuta nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2012, n. 61

("Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della Legge n. 42 del 5 Maggio 2009, in materia di ordinamento di Roma Capitale")

All'articolo 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma Capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo Ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvati mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241."

RELAZIONE ESPLICATIVA

Come noto il comma 6 dell'art.3 del D.Lgs. 18 aprile 2012, n.161, prevede l'abrogazione dei commi da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n.396 e con essi il complesso iter procedurale – disciplinato in particolare dagli artt. 2, 3 e 4 della citata legge - con il quale veniva prevista l'approvazione dei progetti ed il successivo inserimento dei medesimi nel programma degli interventi per Roma Capitale definitivamente adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Nell'ipotesi in cui si renda necessario modificare il vigente programma di interventi per Roma Capitale, mediante una revisione dei quadri economici dei progetti approvati ovvero attraverso l'inserimento di nuove opere in sostituzione di quelle già finanziate ai sensi della citata legge 396/1990, l'attuale normativa non individua un regime transitorio che disciplini tale eventualità.

Pertanto, nelle more dell'avvio dell'iter procedurale descritto dal primo comma dell'art.3 del D.lgs. 61/2012, destinato, peraltro all'attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, risulta opportuno delineare un percorso procedimentale che possa colmare il vuoto normativo causato dall'abrogazione di cui al citato comma 6 e che in termini di tempistica consenta di semplificare sia una possibile rimodulazione delle risorse già finanziate sia una diversa allocazione delle medesime conseguente ad una nuova programmazione delle opere

Con riferimento all'iter di approvazione di nuovi progetti destinati ad essere inseriti nel programma, tale obiettivo si ritiene si possa raggiungere assegnando al progetto approvato in sede conferenza di servizi ex art. 14 della legge 241/1990, indetta dal Sindaco di Roma Capitale, la stessa valenza attribuita dall'abrogato art.4 della legge 396/1990 ai progetti approvati con la conferenza di servizi disciplinata dal medesimo articolo.

Sempre al fine di non aggravare l'iter di tale disciplina transitoria, l'inserimento dei nuovi progetti nel Programma degli Interventi si ritiene possa essere approvato con decreto del Ministro preposto al Dicastero dove le residue risorse relative alle opere ex legge 396/1990 sono attualmente allocate, previa proposta da parte di Roma Capitale adottata dai competenti Organi dell'Ente.

